



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 23 settembre 2026
(OR. en)

2025/0380(COD)

PE-CONS 47/26

CLIMA 354
ENV 820
ENER 443
TRANS 453
COMPET 843
ECOFIN 900
CODEC 1310

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

DECISIONE (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione (UE) 2015/1814
per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato
per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2026/1968, 28.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/1968/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio ...

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi")³, è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 approvano l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

³ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

- (3) La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato che attenua il rischio di squilibri tra l'offerta e la domanda associati all'avvio del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori introdotto dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, nonché rende il sistema più resistente agli shock del mercato.
- (4) Le analisi effettuate sul funzionamento previsto della riserva stabilizzatrice del mercato, che tengono conto di informazioni recenti, indicano che modifiche mirate di alcuni parametri contribuirebbero a migliorare la prevedibilità del mercato e la stabilità delle variazioni dei prezzi nei primi anni del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni.

⁴ Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj>).

⁵ Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj>).

- (5) Il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione richiederà che ingenti investimenti pubblici e privati a livello dell'Unione e degli Stati membri siano destinati a misure di transizione climatica ed energetica nell'edilizia e nel trasporto stradale, con un ulteriore fabbisogno di investimenti verdi previsto fino al 2030. Il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere accompagnato da misure nazionali complementari. Ciò permetterebbe alle famiglie e agli utenti dei trasporti di rispondere in modo efficace, passando ad alternative di riscaldamento e trasporto stradale pulite. Conformemente all'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, gli Stati membri dovrebbero spendere i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori per scopi connessi al clima e all'energia precisati per il sistema per lo scambio di quote di emissioni esistente, dando priorità alle attività che possono contribuire ad affrontare gli aspetti sociali del sistema di scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori, o per le misure che affrontano le problematiche legate a tali settori, compreso il contributo nazionale ai costi totali stimati del piano sociale per il clima in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/955/oj>).

- (6) Al fine di aumentare la prevedibilità del mercato a lungo termine, le quote che sono state integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e che non sono state svincolate dovrebbero rimanere valide dopo il 31 dicembre 2030.
- (7) Nel caso in cui il numero totale di quote in circolazione raggiunga un livello inferiore a 260 milioni di quote, uno svincolo più graduale e reattivo delle quote contribuirebbe a migliorare ulteriormente la stabilità e la prevedibilità del mercato per i partecipanti al mercato. Il meccanismo di svincolo dovrebbe pertanto tenere conto della differenza tra il numero totale di quote in circolazione e la soglia inferiore.
- (8) Al fine di migliorare ulteriormente la sua reattività alle fluttuazioni ingiustificate dei prezzi e aumentare la prevedibilità del mercato, il meccanismo per migliorare la stabilità dei prezzi nei primi tre anni del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere rafforzato con la dovuta cautela. Ciò potrebbe comportare lo svincolo senza ritardi di un volume più elevato di quote sul mercato. Se tale meccanismo è applicato due volte durante lo stesso periodo di 12 mesi, l'ulteriore svincolo dovrebbe avvenire due volte.

- (9) Il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e le misure nazionali degli Stati membri in tali settori si rafforzano reciprocamente. Un avvio graduale e ordinato di tale nuovo sistema di scambio di quote di emissione sostiene l'attuazione tempestiva delle misure degli Stati membri per il conseguimento dell'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030, garantendo una transizione socialmente equa ed evitando indebiti impatti sui prezzi per le famiglie vulnerabili e gli utenti dei trasporti. Pertanto, nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del nuovo sistema di scambio di quote di emissione nel contesto del riesame a norma dell'articolo 30 decies della direttiva 2003/87/CE, la Commissione includerà, se del caso, una valutazione approfondita dei meccanismi di stabilità dei prezzi di cui all'articolo 30 nonies di tale direttiva e dell'applicazione delle norme della riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, al fine di garantire l'integrità ambientale e l'equità sociale. Il riesame dovrà in particolare esaminare il funzionamento della misura relativa ai prezzi eccessivi, che mira a fornire ai cittadini una maggiore garanzia del fatto che, nei primi anni di funzionamento di tale nuovo sistema di scambio di quote di emissione, il prezzo del carbonio non supererà il livello previsto dall'articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE, nonché l'opportunità di mantenere tale misura dopo il 2029.

- (10) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire il rafforzamento della riserva stabilizzatrice del mercato del sistema di scambio delle quote di emissione per il settore dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, in particolare migliorando la reattività di tale sistema e aumentando la stabilità del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1814,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata:

1) l'articolo 1 bis è così modificato:

- a) al paragrafo 3, la seconda frase è soppressa;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione pubblica il numero totale di quote in circolazione ogni anno di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, entro il 1° giugno dell'anno successivo, separatamente dal numero di quote in circolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione. Il numero totale di quote in circolazione a norma del presente articolo in un determinato anno è il numero cumulativo di quote di cui al capo summenzionato rilasciate, meno le tonnellate cumulative di emissioni verificate di cui a tale capo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre dello stesso determinato anno e le quote di cui a tale capo cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La prima pubblicazione ha luogo entro il 1° giugno 2028.";

- c) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"In un determinato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 210 e 260 milioni, sono svincolate quote supplementari dalla riserva. Il quantitativo supplementare è calcolato sottraendo a 100 milioni di quote il doppio della differenza tra il numero totale di quote in circolazione e 210 milioni. Tale quantitativo supplementare così calcolato è aggiunto alla quantità di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 1° settembre di tale anno.";

- d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I volumi da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE sono aggiunti alla quantità di quote di cui al capo IV bis di tale direttiva che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 30 quinquies della stessa. Nel caso in cui tali quote siano svincolate dalla riserva a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, sono aggiunti al quantitativo da svincolare dalla riserva 20 milioni di quote in più. I volumi da svincolare dalla riserva sono distribuiti uniformemente per un periodo di tre mesi, a decorrere al più tardi da due mesi dalla data in cui sono state soddisfatte le condizioni in linea con la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.";

2) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Per quanto riguarda l'articolo 1 bis della presente decisione, il riesame di cui al primo comma del presente articolo prende in considerazione il numero di quote rimanenti tenendo conto sia dell'integrità ambientale che dell'equità sociale.".

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
